

## TORNATA DEL 7 GIUGNO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** Omaggio — Sunto di petizioni — Continuazione della discussione sul progetto di legge relativo allo stato degli ufficiali — Articolo 3<sup>o</sup> — Emendamenti dei senatori Chiodo e Colla — Reiezione dei medesimi ed approvazione dell'articolo 3<sup>o</sup> — Articolo 4<sup>o</sup> emendato dalla Commissione — Osservazioni del ministro della guerra, del senatore Bava e del relatore — Sottoemendamento del ministro della guerra — Osservazioni del senatore D'Arvillars e del relatore — Approvazione dei paragrafi 1 e 2 — Reiezione dell'emendamento della Commissione e del sottoemendamento del ministro della guerra ed approvazione dei paragrafi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 4<sup>o</sup> e degli articoli 3, 6, 7, 8 e 9 — Articolo 10 emendato dalla Commissione — Reiezione — Adozione dell'articolo 10 del progetto ministeriale, e degli articoli 11 e 12 emendati dalla Commissione — Sospensione sulla votazione degli articoli 13, 14, 16, 19 e del paragrafo 3 dell'articolo 23 — Adozione degli articoli 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 24.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.  
(Il processo verbale è letto ed approvato.)

### OMAGGIO — SUNTO DI PETIZIONI.

**PRESIDENTE.** Il signor P. G. Massino-Turina offre in omaggio al Senato un opuscolo intitolato: *La beneficenza ordinata a sistema.*

**QUARRELLI, segretario,** dà lettura del seguente sunto di petizioni:

377. Il Consiglio comunale di Racconigi chiede che si adotti, o per lo meno si mandi eseguire in via provvisoria la legge di pubblica sicurezza presentata al Senato.

378. Ferrero-Crolla Francesco, di Vercelli, presenta al Senato alcune osservazioni intorno all'articolo 6 del progetto di legge sui maggioraschi.

**PRESIDENTE.** Queste petizioni verranno trasmesse, la prima alla Commissione delle petizioni, l'altra propongo venga trasmessa alla Commissione già istituita per l'esame della legge relativa, e se non vi è osservazione, terrò per approvata la mia proposta.

### SI PROSEGUE LA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLO STATO DEGLI UFFICIALI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge relativo allo stato degli ufficiali.

Nella discussione di ieri furono approvati i paragrafi componenti l'articolo 1, meno il paragrafo 6 che fu sospeso. Si sospese anche la votazione dell'articolo 2.

La discussione d'oggi debbe perciò raggrirsi sull'articolo 3, così concepito:

« Il servizio effettivo comprende tanto il servizio attivo, quanto il servizio sedentario.

« È in servizio effettivo:

« 1<sup>o</sup> L'ufficiale appartenente ad uno dei quadri costitutivi dell'armata, sia attiva, sia sedentaria, e provvisto d'impiego secondo tale quadro;

« 2<sup>o</sup> L'ufficiale incaricato temporaneamente di un servizio speciale, o di una missione;

« 3<sup>o</sup> L'ufficiale che a norma degli ordinamenti in vigore sia bensì in soprannumero ad un corpo, ma faccia parte del quadro del personale di un altro corpo, istituto, od ufficio militare, e vi presti servizio. »

È aperta la discussione generale su quest'articolo.

**CHIODO.** Non trovando nelle posizioni degli ufficiali quella dell'ufficiale in soprannumero, mi pare che si potrebbe prescindere dal parlarne, e quest'articolo potrebbe essere così concepito:

« Nel servizio effettivo si comprende:

« 1<sup>o</sup> L'ufficiale appartenente ad uno dei quadri costitutivi dell'armata sia attiva, sia sedentaria, e provvisto d'impiego secondo tale quadro;

« 2<sup>o</sup> L'ufficiale compreso nei quadri suddetti, incaricato temporaneamente di un servizio speciale, o di una missione;

« 3<sup>o</sup> L'ufficiale che faccia parte del personale di un altro corpo, istituto, od ufficio militare e vi presti servizio. »

Forse si potrebbe comprendere in un solo paragrafo aggiungendo al secondo alinea in fine le parole: *o che faccia parte del personale di un altro corpo, istituto, o di un ufficio militare.* Io faccio quest'osservazione perchè mi pare che si dovrebbe parlare d'ufficiali di corpi che non esistono nei quadri, o che devono essere in aspettativa.

**PRESIDENTE.** Prego il senatore Chiodo a scrivere il suo emendamento.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Mi permetterò di osservare, benchè sia materia affatto estranea alle mie occupazioni passate, che realmente quello che forma la materia del titolo secondo trovasi compreso nelle proposizioni, poichè anche quelli che sono in soprannumero si dice che fanno parte del servizio effettivo.

**PRESIDENTE.** Allorchè avremo letto l'emendamento scritto, il ministro avrà la bontà di darci gli schiarimenti necessari.

L'emendamento del senatore Chiodo che mi ha fatto egli asmettere testè, colpisce il 2° ed il 4° alinea di quest'articolo: ed è così concepito:

« L'uffiziale non compreso ne' quadri suddetti incaricato temporaneamente di un servizio speciale o di una missione, ne faccia parte del quadro del personale di un altro corpo, titolo od ufficio militare, e vi presti servizio. »

Consiste esso adunque nell'aggiungere al paragrafo 2° la parola non compreso nei quadri suddetti e nel ridurre l'articolo 3 alla semplice menzione del servizio che si presta in un altro corpo, senza l'espressione *soprannumero*. Pare che a questa la sua intenzione.

**COLLI, relatore.** Credo che il paragrafo 3 sia chiaro sufficientemente, mentre dice: « ma faccia parte del quadro del personale di un altro corpo. » Dunque l'uffiziale di cui è caso trova in soprannumero in un corpo di cui non fa effettivamente parte, ma è effettivo nell'armata, perchè fa parte del quadro di un altro corpo.

Mediante queste spiegazioni, mi pare che i tre paragrafi possano stare come si trovano, perchè abbastanza chiari, se s'è penetrato l'intenzione del generale Chiodo.

**PRESIDENTE.** Prima di lasciar inoltrare questa discussione, devo domandare se l'emendamento del senatore Chiodo è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al ministro della guerra.

**LA HARMONIA, ministro della guerra.** Io pure non vedo la necessità di questo emendamento. Mi pare che sia abbastanza chiaro l'articolo proposto dal Ministero.

Non saprei nemmeno indicarne i motivi, poichè vedendovi una sufficiente chiarezza, non troverei ragione perchè se ne debba ad introdurre un altro non strettamente necessario.

**CHIODO.** Il mio emendamento tenderebbe a togliere quella parola *soprannumero*, perchè dal momento che vi sono quadri, quelli che non ne fanno parte e che devono essere in aspettativa o in disponibilità non possono essere in soprannumero.

**PRESIDENTE.** Farò osservare che il relatore ha già spiegato, che sotto l'espressione *in soprannumero* si trovano compresi quegli uffiziali, i quali prestano effettivo servizio in un corpo od istituto, benchè appartenenti ad un altro: il soprannumero adunque non riguarda la posizione di servizio dell'uffiziale, ma il suo traslocamento da uno ad altro corpo.

**CHIODO.** Un uffiziale che è fuori dei quadri deve essere in disponibilità o in aspettativa. Non c'è dubbio che un uffiziale in aspettativa può essere occupato in ufficio militare o può avere una missione, e in tal caso è considerato come in servizio effettivo.

**BAVA.** Il me semble, MM., que cela devrait s'expliquer et cette manière; vous savez qu'il y a des instituts: je parle de l'Académie, de l'école militaire, etc.; eh bien, on prend un officier qui appartient à l'artillerie, et on l'applique à un de ces instituts; mais il est dans le cadre effectif de cet institut, quoiqu'il appartienne à un autre corps. Délégué momentanément, il fait partie de l'armée parce qu'il appartient à un des cadres qui composent cette armée, l'artillerie, le génie, etc.

**PRESIDENTE.** Dopo queste spiegazioni, chiedo al senatore Chiodo se insiste nel suo emendamento.

**CHIODO.** Insisto, perchè se l'uffiziale è compreso nel quadro, non è necessario di parlarne in altro modo, essendosi già detto che coloro che sono compresi in uno dei quadri costitutivi di un corpo sono considerati come in servizio effettivo.

Dunque, se è compreso in qualche quadro, non è più necessario di parlarne. Ma potrebb'essere un individuo il quale trovandosi in disponibilità o in aspettativa fosse impiegato o all'Accademia militare o presso il Ministero, e allora quel servizio si sconta come effettivo. Io opino che questo sia l'intendimento della legge; quindi mantengo la mia proposta.

**BAVA.** J'ajoute encore que l'officier dont il s'agit, quoiqu'appartenant à l'artillerie, peut être remplacé dans le corps, de manière qu'il est surnuméraire dans le corps; mais il reçoit les émoluments du ministre, de l'Académie ou de tout autre institut.

**CHIODO.** Se è rimpiazzato, allora non ha più impiego nel corpo, e deve essere considerato fuori del quadro o come in disponibilità per quel corpo, o come in aspettativa, ma non deve considerarsi come in soprannumero.

**COLLA.** Mi pare che l'osservazione fatta dal senatore Chiodo sia fondata pienamente per ciò che concerne il far parte di un quadro del personale di altro corpo. Io vedo, come vede il generale Chiodo, che non si può appartenere in soprannumero ad un corpo e far parte integrale del personale di un altro corpo.

Io credo che quello che si è avuto intenzione di dire è relativo soltanto agli istituti militari, ma non ai quadri personali dei corpi. Io credo che l'articolo deve essere esteso e dovrebbe essere esteso in modo che significhi che l'uffiziale sia bensì in soprannumero ad un corpo, ma presti il servizio presso un istituto od ufficio militare. Questo credo sia il vero significato per esprimere il caso in cui si possa ammettere la disposizione contenuta in questo stesso alinea, altrimenti non troverei giusto che un uffiziale, il quale fa parte del personale di un corpo, possa essere in soprannumero in un altro.

**LA HARMONIA, ministro della guerra.** Io credo che il senatore Colla non faccia attenzione ad una cosa, qual'è, per esempio, quella in cui un uffiziale il quale appartiene ad un corpo è applicato non ad un istituto, ma ad un altro corpo, come sarebbe il caso di un uffiziale di stato maggiore generale, il quale si può supporre che il Ministero destini a far servizio presso un reggimento. Questi, avvegnachè faccia il servizio presso un tal corpo, non cessa però mai di appartenere sempre allo stato maggiore.

**COLLA.** In questo caso non fa parte del quadro del personale di quel corpo: egli è occupato presso quel corpo, ma non fa parte del quadro personale dello stesso. Si prenda, per esempio, un uffiziale di stato maggiore generale, il quale sia inviato a far servizio presso un reggimento qualunque; egli non fa parte del quadro personale di esso reggimento: se ciò si vuole adottare, io dirò sempre che esso presta servizio presso un corpo, ma non già che faccia parte di due quadri del personale di due corpi.

**CHIODO.** Veramente, questo è giusto.

**PRESIDENTE.** Se fosse lecito che io m'interponessi in questa questione d'intelligenza del presente paragrafo, io intenderei in questa maniera: che l'uffiziale appartenga al quadro personale del nuovo corpo a cui si applica; e rimanga in soprannumero nel corpo primitivo.

Per esempio, l'uffiziale di stato maggiore destinato a servire in cavalleria appartiene al quadro personale di quest'arma.

Intendendosi così la redazione dell'articolo, cessa l'inconsequenza cui si riferiva il senatore Colla.

**BAVA.** Je crois effectivement que la pensée que vient d'émettre le ministre est le motif qui l'a déterminé à faire mettre cela dans l'article.

Il est probablement dans les vues du ministre, à l'imi-

tation de ce qui est fait par les autres puissances, de prendre les officiers de l'état major, de les appliquer pour une, deux ou trois années aux armes de l'infanterie ou de la cavalerie, afin qu'ils puissent complètement se former dans ces diverses armes.

En France, par exemple, l'officier conserve l'uniforme d'officier d'état major; mais il reçoit la paie et fait partie du cadre du régiment auquel il a été appliqué, sans qu'il ait quitté l'uniforme et cessé d'appartenir à son ancien corps. C'est cette idée, sans doute, qui a suggéré au ministre la pensée de mettre dans la loi l'article dont nous nous occupons.

**COLLA.** Mi permetta di rispondere a queste osservazioni, dicendo che l'uffiziale di stato maggiore generale, il quale è destinato a prestare servizio in altro corpo, non è uffiziale soprannumero nello stato maggiore generale, ma esso continua ad essere uffiziale effettivo di stato maggiore generale, ed è destinato a prestare servizio in altro corpo, e perciò non è uffiziale soprannumero. Credo adunque che per combinare la cosa si dovrebbe emendare questo paragrafo dicendo: « l'uffiziale che a norma dell'ordinamento in vigore si ponesse in soprannumero, e presti servizio presso un altro corpo o istituto militare. » Allora io vedo la cosa ragionevole, perchè non credo mai che questo uffiziale faccia parte del personale di un altro corpo.

**CHiodo.** Allora bisognerebbe aggiungere nella nomenclatura delle posizioni quelli del soprannumero.

**COLLA.** Non potrei ammettere quest'osservazione del generale Chiodo perchè vi potrebbe essere benissimo un quadro, e ciò è per tutti i reggimenti, un quadro costitutivo del reggimento, nel quale vi possono essere degli uffiziali, specialmente nel caso in cui parlavasi, che sono oltre numero, oltre i quadri, e sono addetti agli istituti come l'Accademia militare, il collegio di Racconigi. Questi uffiziali, dico, devono essere in soprannumero, nè possono far parte del quadro costitutivo del corpo a cui appartengono, perchè in questo quadro del corpo devono essere posti gli uffiziali che facciano parte effettiva del corpo stesso. Questi uffiziali, se bene sieno in soprannumero nel corpo, pure prestando servizio presso un altro corpo, sempre appartengono al corpo a cui sono aggregati come soprannumero.

**PRESIDENTE.** L'emendamento consiste adunque nel sopprimere le parole: *faccia parte del quadro personale*. Invece vorrebbe dire: *presti servizio in un altro corpo*.

**MAVA.** Je me permets de soumettre encore au Sénat une courte observation. En France, par exemple, un officier d'état major est envoyé pour faire partie d'un régiment; il est compris dans le cadre de ce régiment d'infanterie, de cavalerie, ou même d'artillerie; il en reçoit la paie, fait son service comme les autres officiers des régiments, et cependant il appartient encore comme surnuméraire aux cadres de l'état major général. Pourquoi? Parce que s'il montre des qualités, il peut être rappelé dans le corps de l'état major, comme on peut aussi le laisser dans le régiment auquel il a été appliqué. Voilà la pensée qui a présidé à la rédaction de l'article. Donc, effectivement il appartient encore à l'état major, il est surnuméraire; il peut être remplacé par un autre officier que le ministre appellera d'une arme quelconque; mais si les besoins de service, si la guerre forçait d'augmenter le nombre des officiers d'état major, on rappellerait les officiers qui auraient été appliqués aux corps de l'infanterie et de la cavalerie, et cela pour donner au corps de l'état major un plus grand développement.

**PRESIDENTE.** Per procedere ordinatamente, comincerò

a dare corso all'emendamento del senatore Chiodo; siccome è già stato appoggiato, lo porrò ai voti, poichè il suo emendamento è più ampio di quello del senatore Colla. Essendo stato posto in discussione, il Senato lo rammenta: tuttavia lo rileggerò; esso consiste in queste parole. (*Vedi sopra*)

Chi approva voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Domando ora se l'emendamento del senatore Colla è appoggiato; lo spiegherò dapprima, pregando il senatore Colla a dirmi se ho ben colto il suo senso. Egli propone che si conservi la parola *soprannumero*, ma vuole che invece delle parole *faccia parte del quadro del personale di un altro corpo* si dica: *che vi presta servizio*.

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva voglia levarsi.

(Non è approvato.)

L'essersi la questione ridotta a questo solo punto ha fatto che si è intervertito l'ordine della votazione, poichè si sarebbe dovuto dapprima votare il paragrafo 1° della legge pel quale non occorsero emendamenti.

Esso consiste nella definizione del servizio effettivo per gli uffiziali appartenenti ad uno dei quadri costitutivi dell'armata sia attiva che sedentaria.

Chi approva questo paragrafo voglia levarsi.

(È approvato.)

Metterò ora ai voti il secondo e terzo paragrafo della legge, perchè ad ambedue erano relativi gli emendamenti già rigettati.

Chi approva il secondo e terzo paragrafo voglia levarsi.

(Sono approvati.)

Metto ora ai voti l'articolo terzo per intero.

Chi approva voglia rizzarsi.

(È approvato.)

« Art. 4. La disponibilità è la posizione dell'uffiziale idoneo al servizio collocato temporaneamente fuori dei quadri e senza impiego.

« Tale posizione è assegnata per decreto reale, ed è speciale agli uffiziali generali ed ai colonnelli soltanto.

« Il tempo scorso in disponibilità è considerato e computato tanto per l'anzianità, l'avanzamento e la giubilazione, quanto per ogni altro verso, come servizio effettivo, attivo, o sedentario, secondochè l'uffiziale prima di essere collocato in disponibilità fosse in attivo oppure in sedentario servizio.

« Il ricollocamento in servizio effettivo degli uffiziali in disponibilità succede per decreto, ed a scelta del Re.

« L'uffiziale in disponibilità può far valere i suoi diritti alla giubilazione. »

Su quest'articolo 4 la Commissione non ha fatto altra modificazione che quella di aggiungere al primo alinea il periodo di 18 mesi di durata dello stato di disponibilità.

È aperta la discussione su quest'articolo.

**MAVA.** Si le Sénat pense que la phrase que lui propose sa Commission, et qui est ajoutée au premier alinéa, puisse faire diminuer le nombre des officiers en disponibilité, ou bien abrèger leur séjour dans cette catégorie, j'adopte volontiers cet amendement: mais je me crois obligé de prévenir mes collègues que l'obligation que nous imposerons ici au ministre de rendre au service actif l'officier mis en disponibilité, dans l'espace de 18 mois, peut être préjudiciable à la fois à l'individu et au trésor de l'État; elle peut engager le Gouvernement à retraiter l'officier en question, chose que

dans le projet de loi le législateur a voulu précisément éviter en créant la disposition qui est relative à la mise en disponibilité. Je crois qu'en France et en Belgique il n'y a pas de limite de temps pour la disponibilité, et que les raisons que je viens de soumettre au Sénat sont probablement celles qui ont milité contre cette limite de temps que dans ces pays on n'a pas adoptée.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Credo di dover dare qui alcune spiegazioni al Senato su questo proposito.

Il Ministero aveva proposto la disponibilità: per dir il vero non era questa un'intima convinzione, era un aderire al parere del Congresso della guerra, il quale aveva discusso e approfondito molto questa questione. Io ripeto che non era mio intimo convincimento, perchè non aveva abbastanza maturato questa questione; ma da quanto alcuno dei membri del Congresso della guerra, e particolarmente il presidente, mi ha scritto su questo riguardo, ho aderito pienamente, e per questo l'ho compresa nella legge quale ora venne proposta.

Chiamato in seguito in seno della Commissione dal presidente, io, non forte sulle ragioni che mi erano state date dal Congresso, aveva anche aderito al periodo di 18 mesi.

Adesso poi se avessi da manifestare al Senato pienamente la mia opinione, io debbo confessare esservi de' vantaggi da una parte e dall'altra.

Io non saprei per verità da qual parte propendere. Da una parte le ragioni addotte ieri dall'onorevole mio amico il senatore Di Collegno le trovai utili, quali sono appunto quelle che ripeteva il generale Bava.

Temo però che nasca un inconveniente gravissimo dal non fissare il limite, ed è che non si possa in nessun modo mettere a ritiro né un colonnello, né un generale, i quali nella speranza di essere impiegati con un cambio di Ministero o con altro modo, preferiscono di rimanere in disponibilità; e con questo non si viene mai a mettere a ritiro; ed in conseguenza questi ufficiali guadagnano gli anni per avere il diritto a giubilazione, sì che le finanze ne avranno poi a soffrire.

Questi sono i motivi per cui ieri non presi la parola; del resto, ripeto, vi sono dei vantaggi da una parte e dall'altra.

**BAVA.** Il n'y a point à craindre, selon moi, que l'officier reste trop longtemps en disponibilité, parce que, ou le ministre revient sur la détermination, et pour ne pas charger le budget de l'État, il remet cet officier dans le cadre de l'armée, à sa place, et même lui donne de l'avancement; ou bien, comme quand on possède un grade aussi élevé on a les 30 ans de service, le ministre le mettra à la retraite.

De même que l'officier général peut demander sa retraite, le ministre aussi peut la lui donner. Rien ne s'y oppose; il n'est point obligé de le tenir en disponibilité, s'il croit qu'il n'est plus excellent pour le service actif.

Il n'y a donc rien à craindre; je crois, au contraire, qu'il convient absolument de laisser la disponibilité indéterminée comme cela se pratique dans les autres pays qui nous ont précédé dans la voie des institutions représentatives; les motifs qui les ont déterminés à prendre cette mesure sont, je pense, ceux que j'ai eu l'honneur de soumettre au Sénat.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Faccio osservare al generale Bava una cosa. Io, come ho detto, in questo caso non saprei prendere alcun partito essendovi dei pro e dei contro da una parte e dall'altra. Faccio però osservare che in Francia non i colonnelli sono posti in disponibilità, ma soltanto i generali.

Questa la credo una differenza essenziale, perchè ad un colonnello è propriamente il caso che tanto per ragioni politiche, quanto anche per quelle di sanità, si debbano avere molti riguardi.

Non si può da alcuno mettere in dubbio che un colonnello, il quale non sia bene in salute, non possa attendere all'esatto adempimento dei suoi doveri, anche in tempo di pace.

Un colonnello ha bisogno d'essere nella massima attività, ed un ministro non può coscienziosamente privarlo della sua carriera, per la ragione sola del non godere esso una buona salute. Prendiamo, per esempio, le febbri. Ci sono delle febbri che durano un anno, ed allora il Ministero ha la latitudine, dopo un dato tempo che l'ha posto in disponibilità, di richiamarlo. Non v'ha dubbio che andrà anche più celere-mente il poterlo rimpiazzare con maggiore facilità. Ma in ogni caso bisogna osservare eziandio che il beneficio di un ufficiale non arrechi detrimento all'esercito.

**COLETTI, relatore.** Ardua impresa ella è certamente quella di conciliare i diritti di cittadino coi doveri di soldato; tuttavia io non credo la cosa assolutamente impossibile, e se in questa circostanza, come in tante altre, la perfezione è inarrivabile, porto fiducia che ci sarà dato almeno di accostarvisi segnando un limite tra l'arbitrio indispensabile al buon andamento del servizio militare e le guarentigie dovute all'uffiziale onorato, che per lunghi anni ha servito il Re e la patria. La legge stabilisce il modo col quale gli uffiziali in aspettativa potranno esser riammessi in servizio effettivo, e non accenna punto a quello, col quale potranno esserlo i generali ed i colonnelli in disponibilità.

A questa lacuna, la vostra Commissione ha voluto rimediare col proporre un emendamento che pone il Ministero in grado di restituire in capo a 18 mesi agli uffiziali di cui si tratta, i vantaggi onde erano stati temporaneamente privati.

Il numero 2 dell'articolo 3 porge al Ministero il mezzo di farlo senza compromettere il servizio, ed ove egli eccedesse nel numero, ciò che non è prevedibile, il Parlamento potrebbe sempre facilmente, nell'esaminare il bilancio, rimediare a tali inconvenienti. Chè se il lasso di 18 mesi pare troppo breve, il Senato potrebbe prostrarlo per 2 anni, oppure applicare agli uffiziali in disponibilità le stesse norme che sono applicate a quelli in aspettativa nelle sezioni prima e seconda del presente progetto di legge.

Il sistema proposto nel progetto di legge potrebbe avere il doppio inconveniente di permettere all'uffiziale di godersi tranquillamente nell'ozio, e per tempo indefinito, la metà del suo stipendio, ova tal cosa gli piacesse, ciò che non è probabile, ma non però impossibile, e di privarlo dell'effettività e dei vantaggi che vi sono annessi, ove egli desiderasse rientrare al servizio effettivo. I casi previsti, ai quali si vorrebbe rimediare, sono di due specie.

Il primo di non assoluta confidenza del ministro nell'uffiziale: esso deve essere raro assai, ed il metodo proposto dalla Commissione sembra mettervi sufficiente riparo. Il secondo è quello di avere a disposizione alcuni uffiziali per il caso di guerra. A questo si osserva che sarebbe facilmente provvisto per mezzo di generali o colonnelli incaricati di servizio o missione speciale di cui si è fatto cenno o con qualche avanzamento opportunamente accordato; ciò che si fa in simili circostanze elettrizza il coraggio ed eccita nobile emulazione. La Commissione pertanto è di parere che non debbano gli uffiziali in disponibilità essere privati per un tempo indefinito dei vantaggi annessi al loro grado.

**PRESIDENTE.** Di questa osservazione si terrà conto quando si verrà a votare il paragrafo secondo di questo arti-

colo. Intanto si può procedere alla votazione del paragrafo primo così concepito:

« La disponibilità è la posizione dell'uffiziale idoneo al servizio collocato temporaneamente fuori dei quadri, e senza impiego. »

Chi approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Paragrafo 2. Tale posizione è assegnata per decreto reale, ed è speciale agli uffiziali generali, ed ai colonnelli soltanto. »

Siccome fino a questo punto non vi ha contestazione, metto ai voti questo paragrafo.

(È approvato.)

Qui ha luogo l'emendamento della Commissione, cioè la seguente aggiunta:

« Essa non potrà essere protratta oltre il periodo di 18 mesi, dopo il quale l'uffiziale sarà ripristinato in servizio effettivo. »

Il ministro della guerra ha proposto un sottoemendamento, vale a dire che questa condizione di 18 mesi sia solamente riferibile ai colonnelli, non già agli uffiziali generali.

Questo sottoemendamento deve essere messo ai voti prima dell'emendamento, poichè l'emendamento della Commissione colpisce tanto i maggiori generali, come i colonnelli, dovendo sì per gli uni che per gli altri durare la disponibilità per lo spazio solo di 18 mesi. Il ministro ha ridotto tale proposta, significandoci che egli accondiscenderebbe al voto della Commissione se si circoscrivesse ai soli colonnelli, perchè ad essi soli la credeva utile ed opportuna.

**COLLI, relatore.** Mi permetterei di chiedere se dopo votato il sottoemendamento proposto dal signor ministro, la Commissione potrebbe ancora proporre l'emendamento.

*Una voce.* Almeno per la parte che concerne i generali.

**PRESIDENTE.** Ora si tratta di votare per i colonnelli.

**ALPIERI.** Votato il sottoemendamento proposto dal ministro, resta escluso quello che propone la Commissione relativamente ai generali.

*Una voce.* Il ministro della guerra non esclude i generali: vuole soltanto che sia senza limitazione.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** La proposta che io ebbi l'onore di fare al Senato si era che per i colonnelli fosse limitato nella guisa proposta dalla Commissione, e che per i generali fosse illimitato.

**PRESIDENTE.** Vuol dire che la clausola colpisce solo i generali; dunque emenda l'emendamento della Commissione.

**D'ARVILLARS.** Io sarei d'avviso che tanto per i colonnelli come per i generali non ci fosse limitazione di tempo. Gli uni e gli altri sono in disponibilità. Che cosa vuol dire disponibilità? Vuol dire che essi trovano alla disposizione del Ministero. Se non sono riammessi al servizio, è colpa del Ministero; dico del Ministero perchè esso sa se deve riammetterli o no.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Domando scusa. Prego il signor senatore D'Arvillars di osservare che non è il caso di posti vacanti per scioglimento o riduzione di corpo. Qui si tratta soltanto del caso ordinario in cui quantunque tutti i posti siano riempiti, si debba o per malattia o per altra causa porre un colonnello in disponibilità.

La Commissione proponeva che questa disponibilità non dovesse durare più d'un dato tempo; ha fatto osservare il senatore Bava che in Francia la cosa era pure così, eccetto per i generali. Allora mi restringo a dire che per i colonnelli fosse limitato, per i generali no.

**D'ARVILLARS.** Che ne verrebbe allora? Se è annullato, è forza maggiore; può uno essere responsabile della forza maggiore?

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Qui è detto per 18 mesi: io accetterei anche due anni, giacchè quando uno è stato due anni in disponibilità, bisogna che il Governo pensi a non più lasciarvelo, perchè non conviene lasciare un gran numero di colonnelli col nome di disponibili.

**BAVA.** Je demande la parole.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**BAVA, MM.** le ministre a toujours la faculté, à toutes les époques de la disponibilité, d'appeler un officier général, un colonel, au service actif. Si au terme des 18 mois il n'y a point de place dans le cadre de l'armée, l'honorable D'Arvillars a raison, le Gouvernement se trouvera dans l'obligation, pour ne point avoir de place à donner à ce général, comme le propose la Commission, ou à ce colonel, comme le désire le ministre, dans l'obligation, dis-je de les retraiter. Il vaut bien mieux laisser à la disponibilité un temps indéterminé, le ministre ayant toujours la faculté à toutes les époques de faire rentrer ces officiers dans le service actif.

**COLLI, relatore.** Mi permetterei, se il Senato me lo concede, di sottomettergli ancora alcune osservazioni. La questione è complessa, la legge è fatta non solo nell'interesse del Governo, ma ancora nell'interesse dell'individuo, e, come ho detto, il problema consiste nel conciliare gli interessi del cittadino con i doveri del soldato. Qui si tratta di procurare eziandio alcune guarentigie all'ufficiale generale, il quale non avendo ancora raggiunta l'età necessaria per ottenere la sua giubilazione, potrebbe essere lasciato per un tempo indeterminato in disponibilità con pregiudizio della sua carriera, con pregiudizio del suo interesse perchè non riceve che la metà del suo stipendio, e con pregiudizio eziandio del suo avanzamento perchè non può averne in tale condizione; ed è questo interesse che la Commissione intendeva di tutelare. Onde mi pare che se il Senato non adotta l'emendamento proposto dalla Commissione, si potrebbe rimediare almeno in qualche modo all'inconveniente che ne potrebbe succedere. Non nego che queste questioni sono state discusse in altri paesi e che si è lasciato alla responsabilità ministeriale il peso che potrebbe avere quando si eccedesse nel limite di questa disponibilità: ma approfittando dell'esperienza degli altri popoli, e volendo fare una legge nell'interesse dei militari che hanno servito onoratamente il loro paese e che per alcuni motivi potrebbero essere per un tempo dimenticati, si deve introdurre questa clausola od un'altra che favorisca il loro interesse.

**ALPIERI.** Io non vorrei ricondurre la questione verso un punto già deciso, ma desidererei solamente che mi fosse data una spiegazione su questo punto già deciso per illuminarmi su quell' che rimane a decidere. Io veggio che nella legge francese è detto: « la disponibilité est la position spéciale de l'officier général supérieur qui appartient aux cadres de l'armée, et qui est momentanément sans emploi. »

**COLLI, relatore.** Quella è disponibilità, l'altra è attività, vale a dire quello che era disponibilità diviene attività.

**ALPIERI.** La legge per questo cambia in pochissimi casi, essa dice: *la disponibilité est la position spéciale, etc.*, e si fa cenno degli ufficiali superiori, il che corrisponde alla differenza fondamentale che si è fatta in principio della legge fra il grado e l'impiego.

La nostra legge invece (al quale l'abbiamo poco fa votata dice: « la disponibilité dà una posizione fuori del quadro. »

Ora se si è introdotta nella base questa differenza mi pare difficile che non ne risulti una differenza nelle conseguenze.

E quale sarà questa differenza?

Mentre in Francia e nel Belgio l'ufficiale in disponibilità è nei quadri, presso noi è fuori quadro e resta in una posizione falsa. Forse io giudico male di cose delle quali non mi sono che rarissimamente occupato, ma opino che ne debba conseguire una differenza nel disposto, poichè questa differenza è la massima fondamentale della legge riguardo alla disponibilità.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Mi rincresce di non aver qui il Codice militare francese, con cui potrei dimostrare che in Francia hanno un numero grandissimo di generali che sono in quadro, ma che non hanno un posto e che sono precisamente fuori dei quadri ordinari, dei comandi dei corpi; perchè il senatore Alfieri saprà benissimo che i generali colà non hanno la brigata, ma sono tanti ufficiali generali a disposizione del ministro, i quali o si mandano ispettori, o sono tenuti in serbo per il comando dell'armata. Altra cosa è presso noi: vi sono nei quadri tutti i posti da darsi ai generali particolarmente, e i generali di brigata sono tutti fissi e non territoriali come in Francia. Tutta la differenza sta in questo, che dice *appartenenti ai quadri*; ma ciò vuol significare che quel quadro numerosissimo di ufficiali è a disponibilità del ministro. Faccio notare che noi non l'abbiamo.

**ALFIERI.** Accetto la risposta del ministro in quanto all'organizzazione francese, ma in quanto a quella del Belgio, una tale osservazione non avrebbe più quel valore.

Infatti io vedo che nei motivi della legge riguardo a questo articolo il ministro dà appunto per ragione della proposta l'essere i quadri belgi ristrettissimi, per cui hanno sommo bisogno di questi ufficiali in disponibilità.

Aggiungerò che il punto di vista dal quale parte il legislatore belga non è contraddittorio sostanzialmente, ma è diverso da quello dall'iniziatore della legge nostra contemplato. Infatti da noi si è parlato, come di occasione prossima d'esser messo in disponibilità, del dissenso politico che potrebbe sorgere tra chi regge le cose della guerra e chi serve nei gradi della milizia; invece nel Belgio, come dissi, il punto di vista da cui partiva quel legislatore è stato la somma utilità che deriva per il servizio militare di tenere a disposizione del Governo un certo numero di abili ufficiali d'alto grado.

Dunque non bisogna nemmeno che da noi si consideri la questione unicamente dal lato che la misura la quale pone in disponibilità abbia per lo più da essere un provvedimento odioso; mentre questo non può essere lo scopo del legislatore; e credo anzi, come nel Belgio, che l'utilità del servizio e non l'inconveniente del dissenso abbia esso avuto eziandio in mira nello stabilire questa regola.

**PRESIDENTE.** Dovendo far ritornare la questione al suo punto di votazione, cioè all'emendamento della Commissione ed alla modificazione del ministro della guerra, io non vedo altro mezzo se non che di ripartire in due la votazione; vale a dire, ponendo da prima ai voti se il periodo di diciotto mesi debba stabilirsi per colonnelli; e ciò indipendentemente dalla questione che poscia si aggirerà sui generali.

Col primo voto non s'intende pregiudicato il secondo. Chi vota per i 18 mesi per i colonnelli, può votare pro o contra nella questione simile a farsi poscia sui generali.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Io proporrei volontieri i due anni anche per i colonnelli. Non so se tale sia pure il parere della Commissione.

**COLLI, relatore.** La Commissione acconsente.

**PRESIDENTE.** E per i generali?

**COLLI, relatore.** Aderisco.

**PRESIDENTE.** Si vota adunque in prima per i colonnelli.

Chi crede che la disponibilità dei colonnelli non possa durare che due anni voglia levarsi.

(Non è ammessa.)

**DELLA TORRE.** Il me semble, MM., qu'il y a une chose qui complique singulièrement la question, c'est la manière dont elle a été posée au début de la discussion. On a parlé de l'opinion politique qui pouvait être différente de celle des ministres, ce qui amènerait un état de disponibilité indéfini. J'ai regardé cela comme très-fâcheux, et surtout comme n'ayant aucun but, depuis que l'armée n'est plus chargée de l'autorité civile. Autrefois, les gouverneurs et les commandants avaient la police dans leurs attributions; c'était une chose importante; mais aujourd'hui l'armée n'a plus que son devoir militaire à remplir, elle est complètement étrangère à la politique. Si l'on s'obstine à mettre en avant une idée pareille à celle contre laquelle je m'élevé en ce moment, le résultat ne peut être que mauvais, c'est une voie ouverte aux dénonciations; à chaque changement de Ministère, telle personne serait accusée de ne pas être partisan du nouveau ministre et de l'être de l'ancien; et ce système de dénonciation, envahissant l'armée, dégraderait l'esprit militaire.

Après la révolution de février, 2 ou 3 mois après (le Gouvernement provisoire était encore au pouvoir, si je ne me trompe) on mit en retraite et en disponibilité un grand nombre d'officiers-généraux, par la raison qu'ils n'avaient pas montré des sentiments républicains, quand une république était installée. Quelle fut le résultat de cette mesure? Un grand nombre de dénonciations arrivèrent au ministre de la guerre, dirigées contre d'autres généraux, colonels, majors, capitaines.

La France est un pays très-militaire; on comprit les graves inconvénients de ce système, on ne donna aucune suite à ces dénonciations; on en parla avec mépris à la tribune, et on a réhabilité tous les généraux. Il est manifeste que parmi les officiers il s'en trouve qui ont une manière de voir entièrement différente; ils ne s'en cachent pas, mais en revanche ils font exactement leur devoir de soldats.

Un dissentiment politique existe entre le général Cavaignac et le général Changarnier, mais ils ont combattu de la même façon quand il s'est agi du triomphe de l'ordre. Voilà quel esprit doit dominer dans notre armée; pas d'opinions politiques! Voyez l'armée anglaise; vous savez quel enthousiasme il y avait en faveur de Wellington; tout le monde était wellingtoniste; cette homme était une véritable idole pour la population, il fut chef du Cabinet; il y eut entre lui et les whigs et les Tories des dissentiments politiques, son Ministère tomba, il fut remplacé par Grey, qui fit donner toutes les places importantes aux favoris de Wellington, à ceux qui s'étaient distingués dans la guerre d'Espagne; il comprenait que puisqu'ils avaient bien servi, servi avec honneur, ils continueraient à bien servir encore.

Rappelez-vous que les noms des vice-rois des Indes, d'Irlande, etc., sont cependant les noms des anciens soldats de Wellington qui étaient en opposition assez forte avec le ministre. Nous avons eu tort de mêler la politique à ce débat; il faut qu'un homme qui entre au service militaire ait la conviction qu'en servant loyalement pendant la paix, bravement pendant la guerre, il peut parvenir à tout, que sa carrière ne sera pas interrompue par un changement de ministre. Songez-y, les ministres de la guerre se succèdent rapidement, tandis qu'une carrière militaire dure 30, 40, 50 ans. Voyez combien sont nombreux les ministres dans un pareil intervalle! Il n'y a pas de caméléons qui soient aptes à reproduire toutes les variétés de leurs couleurs. . . Il faut que

chacun fasse son devoir, tout est là; laissez à chacun son opinion s'il remplit son devoir comme l'exige l'honneur militaire.

Je ne vois pas d'inconvénient à ce que la durée de la disponibilité soit plus ou moins longue, parce que je pense que les ministres de la guerre, étant tous militaires, chercheront les plus habiles des officiers mis en disponibilité pour leur donner de l'emploi. Si nous faisons des investigations sur l'opinion politique, nous aurons une armée de dénonciateurs et pas de soldats. Le caractère militaire est franc et loyal; le vieux soldat dit son avis et fait son devoir.

Je souscris à la disponibilité avec un temps plus ou moins long, aussi long que l'exigeront les circonstances.

**PRESIDENTE.** Il senatore Di Collegno Giacinto ha la parola.

**DI COLLEGNO GIACINTO.** Ho creduto di chiedere la parola ancora per spiegare bene quello che ho inteso di dire ieri, parlando della possibilità di dissenso politico tra un ufficiale, qualunque sia il suo grado, e l'autorità superiore del Ministero. Io non ammetto, neppure per un istante, che un militare voglia ragionare sugli ordini che riceve, e non dubito che tutti gli ufficiali dell'esercito piemontese non sappiano che devono eseguire gli ordini che ricevono senza discuterli. Ho voluto semplicemente ricordare che un militare, qualunque sia il suo grado, venendo ad essere chiamato al Parlamento, sia nella Camera elettiva, sia nel Senato, può tuttavia nella sua posizione militare avere un'opinione politica che non sia quella del ministro, per cui non essendo esso soddisfatto delle idee politiche di quel militare, credesse che questi non dovesse recare con sé tutto lo zelo che richiederebbero le circostanze.

In questo caso io ho creduto che si dovesse lasciare al ministro la possibilità di sospendere, di rivocare momentaneamente quest'ufficiale dal suo impiego e di levarlo forse anche dalla necessità di esitare fra l'ordine ricevuto e le sue opinioni politiche; ho creduto, dico, che la disponibilità fosse destinata allora a lasciar al ministro la facoltà di conservare quest'ufficiale all'esercito, facendolo rimuovere momentaneamente dal posto.

Quanto alla limitazione del tempo, io vorrei ripetere i motivi che ho udito ieri: ma io opino che il limitare la durata del tempo in cui l'ufficiale può essere collocato in disponibilità ridondi piuttosto in detrimento dell'ufficiale che non in suo favore, giacché credo sempre che, quando sarà spirato il tempo in cui questo militare può rimanere in disponibilità, se egli per diritto deve rientrare in servizio effettivo, e il posto non ci sia, il ministro si troverà nel caso di giubarlo, e di fargli perdere così tutta la sua carriera.

**BAVA.** MM., malgré l'habitude que j'ai de prendre en grande considération tout ce qui vient de notre honorable collègue, je suis cependant forcé de lui dire que ce n'est qu'en passant qu'on a touché à la question politique, parce qu'il se présente mille autres circonstances qui obligent le ministre à mettre un général ou un colonel en disponibilité. Ces officiers (car une armée est toujours formée de telle manière qu'elle puisse être toujours prête à marcher), ces officiers peuvent se trouver à la tête d'un corps, ils peuvent être dans la position de recevoir une mission qu'ils ne seraient pas capables d'exécuter, le ministre peut croire que ces officiers généraux ne sont pas doués d'une énergie suffisante pour remplir cette mission confiée à une brigade, et cela, non pas parce que cette brigade s'appelle *Pignerol* ou *Piémont*, mais parce qu'elle se trouve dans telle ou telle situation; il peut croire qu'un autre officier fera mieux l'affaire, et il met par consé-

quent les premiers en disponibilité. D'ailleurs, MM., ne pensons point à l'idéal; il faut prendre les hommes tels qu'ils sont, et mieux vaut accorder au ministre la faculté de mettre un général en disponibilité, que de le mettre, pour une circonstance semblable à celle dont je parle, à la retraite, à son préjudice et au préjudice du trésor de l'État.

**DI SALUZZO ALESSANDRO.** Io non ho nulla ad opporre alle ragioni militari esposte dal signor senatore generale Bava. In quanto a quelle recate dal nostro collega il cavaliere Di Collegno Giacinto, dirò che esse precisamente mi fanno opinare contro l'avviso emanato e in favore della Commissione.

Io non credo assolutamente che si debba tener in conto questa diversità di opinioni per lasciar la libertà di mettere in ritiro un vecchio onorato e bravo ufficiale perchè egli abbia differenza d'opinioni col ministro; e ciò primamente perchè, come si diceva, il ministro cambia spesso; secondo, perchè mi pare che si lascierebbe allora una specie di libertà al ministro che comprometterebbe la libertà di voto della Camera quando per temenza di essere messo in ritiro, si dovesse ad ogni modo votare col Ministero, mettendo un impedimento alla libertà del voto, tanto su chi è senatore, quanto su chi appartiene alla Camera dei deputati; e perciò io voto per la Commissione.

**DI COLLEGNO GIACINTO.** Quello che ho detto era appunto per evitare l'inconveniente espresso ora dall'onorevole generale Di Saluzzo, e perchè il ministro non fosse tentato di mettere in ritiro od in riforma quegli ufficiali di cui si tratta; ond'io appoggio la categoria della disponibilità.

**PRESIDENTE.** La questione, la quale erasi già avanzata nei particolari, è rientrata nella discussione del principio generale, od almeno di una delle ragioni di esso. Io non l'ho arrestata, perchè anche l'esame di questo principio può condur meglio a votare se o no la condizione dei due anni sia necessaria per gli ufficiali generali. In conseguenza io ritorno alla seconda parte dell'emendamento dapprima proposto. L'emendamento relativo ai colonnelli è stato rifiutato dal Senato; resta perciò ora a decidere sull'emendamento relativo agli ufficiali generali.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Ma non è stato deciso sui colonnelli...

**PRESIDENTE.** È stato deciso che è libero al ministro della guerra di mettere in disponibilità i colonnelli.

**DE BONNAZ.** Senza limite?

**PRESIDENTE.** Certo senza limite alcuno di tempo, di modo che la decisione presa dal Senato sui colonnelli per ora è conforme al progetto ministeriale. Ora si tratta di vedere se la limitazione dei due anni sia adottata o no per gli ufficiali generali.

**DI COLLEGNO GIACINTO.** Ora starà l'emendamento della Commissione.

**PRESIDENTE.** I colonnelli non vi sono più compresi: per essi è libero al ministro della guerra di serbarli in disponibilità senza limite di tempo.

Un senatore. Il progetto del ministro combina con quello della Commissione.

**PRESIDENTE.** Quello della Commissione non era combinabile con quello del ministro della guerra, se non ispezandolo in due. (*Susurro*)

Abbiano la bontà di chiarsi bene dello stato presente della questione.

La Commissione proponeva in genere che la disponibilità fosse limitata a 18 anni. La disponibilità doveva adunque comprendere ufficiali generali e colonnelli. Il ministro della

guerra, riducendo a minori termini la questione, ha detto che pei colonnelli avrebbe potuto ammettersi un limite di tempo; non così pei generali. Si è allora posta ai voti la clausola riguardante i colonnelli; ma il Senato a malgrado dell'adesione ministeriale rigettò la proposta e lasciò libero il Ministero nella durata della disponibilità dei colonnelli.

**DE FORNARI.** È stata una divisione.

**PRESIDENTE.** Si fece realmente una divisione di questioni. Ciò posto non si può più riprendere la discussione sui colonnelli; e l'emendamento della Commissione trovandosi ridotto ai soli maggiori generali, vale a dire si deve decidere se la disponibilità degli ufficiali generali abbia a durare due anni.

**MAESTRI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Sopra di che?

**MAESTRI.** Sullo stato della questione. La Commissione ha proposto un emendamento alla legge, così concepito:

« Tale posizione (della disponibilità) è assegnata per decreto reale ed è speciale agli ufficiali generali ed ai colonnelli soltanto; essa non potrà essere protratta oltre il periodo di 18 mesi, dopo il quale l'ufficiale sarà ripristinato in servizio effettivo. »

Il ministro della guerra ha proposto un sotto-emendamento che è stato rigettato; quindi rivive l'emendamento della Commissione.

**ALFIERI.** È stato accettato...

**PRESIDENTE.** L'emendamento del Ministero è stato accettato dalla Commissione. Io l'ho spiegato distintamente prima di porlo a votazione.

**CIBRARIO.** Io appoggio tanto più le spiegazioni date dal signor presidente, in quanto che ho precisa memoria che la Commissione ha accettato il sotto-emendamento del ministro della guerra, perchè si protraesse a due anni il termine, scorso il quale devono i colonnelli essere riammessi in attività di servizio.

Io mi rammento del pari che il signor presidente ha spiegato chiarissimamente che ove fosse rigettato questo sotto-emendamento, non rimaneva più a discutersi altro fuorchè l'emendamento della Commissione ristrettivamente agli ufficiali generali.

In seguito a questa proposizione posta in così chiari termini, e dopo il voto del Senato, mi pare che non si possa più ri-venire sopra una tale questione.

**PRESIDENTE.** Ripropongo l'emendamento della Commissione. Chi crede che per gli ufficiali generali la disponibilità debba avere il termine di due anni voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Dunque resta a votarsi l'articolo del progetto primitivo ministeriale.

**COLLI, relatore.** Domando la parola, non come membro della Commissione, ma come semplice senatore.

Io intendo di proporre un altro emendamento.

Non vedo motivo per cui gli ufficiali generali ed i colonnelli debbano essere privati di alcuno dei vantaggi che vengono concessi a tutti gli ufficiali che sono in aspettativa, ed il perchè loro non saranno applicate quelle stesse norme che riguardano quegli ufficiali. È questo un metodo previsto dalla legge per essere rimesso al servizio effettivo; perchè dunque esso non sarà applicato egualmente agli ufficiali generali e ai colonnelli?

**DI COLLEGGIO GIACINTO.** Non mi pare che sussista il paragone che fa il relatore fra la posizione di disponibilità e quella di aspettativa.

In ordine alla posizione di aspettativa è detto in alcuni casi

speciali che essa non potrà protrarsi al di là di 18 mesi, e che se cessati questi 18 mesi l'ufficiale non è impiegato, esso aspetterà ad esserlo quando venga il suo turno; invece nella posizione di disponibilità il ministro potrà impiegare l'ufficiale dopo sei mesi, dopo un anno, dopo tre anni, senza obbligo alcuno di aspettare che venga il suo turno, dimodochè la posizione di disponibilità non sospende per nulla, nè fa verun torto all'avanzamento, ma anzi lo favorisce.

**COLLI, relatore.** Si è parlato di varie categorie di ufficiali in aspettativa; ma quelli che sono in aspettativa per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra, sono ammessi a rientrare nel servizio effettivo per turno, dall'epoca in cui sono stati posti in aspettativa; ed è questo favore che io chiedevo per gli ufficiali generali e per i colonnelli.

Del rimanente ho fatto quest'osservazione per mettere quegli ufficiali al coperto da ogni evenienza e mi rimetto perciò su tale riguardo alla saviezza del Senato.

**PRESIDENTE.** Non resta che a votare il secondo alinea dell'articolo 4.

Chi approva voglia sorgere.

(È approvato.)

**COLLI, relatore.** Se quell'emendamento che proponeva fosse ammesso, sarebbe qui il luogo di...

**PRESIDENTE.** (Interrompendo) Non ha fatto proposizione d'emendamento. Del resto la votazione ora fatta non esclude che si possa assimilare gli ufficiali generali in disponibilità a quelli che sono in aspettativa.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Mi pare che non sia possibile una tale assimilazione non potendovi essere paragone tra gradi superiori ed inferiori. E già ho dimostrato come un ufficiale generale, anche per le varie missioni che può avere, non possa paragonarsi con un ufficiale di grado inferiore.

Io porterò ora un esempio per chiarire la cosa. Un generale in capo accetta il comando d'un esercito, ma colla condizione che gli si lasci la scelta del capo dello stato maggiore, e molte volte anche dei generali di divisione, come ha già benissimo osservato il generale Bava.

Dunque ne' gradi di generale, massime di generale in capo e di divisione, è necessaria una grandissima latitudine, non solo al ministro della guerra, ma anche al generale in capo.

Abbiamo viste incompatibilità non unicamente per capacità, ma eziandio per carattere. Abbiamo memoria come i primi marescialli di Francia, i quali, quando si trovavano gli uni sotto gli altri si regolarono benissimo, ma che abbandonati a loro stessi erano sempre in querele.

Abbiamo veduto un Massena ed un maresciallo Ney, quando si trovavano nella Spagna, venire a scandali.

Tutti sappiamo come nella guerra d'Africa il generale Changarnier, che tutti sicuramente apprezziamo, trovavasi incompatibile col maresciallo Bugeaud al punto di dover chiedere più volte la sua dimissione.

Questi casi arrivano soprattutto nei gradi superiori; quindi, io lo ripeto, non credo che non si possa statuire paragone tra l'importanza dell'ufficiale generale e quella dei generali subalterni, e perciò non posso approvare la proposta assimilazione.

**COLLI, relatore.** Io ritengo perfettamente giuste le osservazioni fatte dal ministro della guerra; ma io aveva già in altra discussione accennato al numero 2 dell'articolo 3, ove è detto: « L'ufficiale incaricato temporaneamente d'un servizio speciale o di una missione. » Se l'ufficiale generale od il colonnello richiamato al servizio effettivo, per farlo godere dei vantaggi del suo grado è collocato in uno di questi im-

pieghi, i quali possono avere pochissima importanza, si riunirebbe in questo modo il vantaggio dell'ufficiale e quello del servizio. Del rimanente ritiro il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Paragrafo 3 dell'articolo 4 :

« Il tempo scorso in disponibilità è considerato e computato tanto per l'anzianità, l'avanzamento e la giubilazione, quanto per ogni altro verso, come servizio effettivo, attivo e sedentario, secondochè l'ufficiale prima di essere collocato in disponibilità fosse in attivo oppure in sedentario servizio. »

(È approvato.)

« § 4. Il ricollocamento in servizio effettivo degli ufficiali in disponibilità succede per decreto, ed a scelta del Re. »

(È approvato.)

« L'ufficiale in disponibilità può far valere i suoi diritti alla giubilazione. »

(È approvato.)

(Posto ai voti l'articolo intero, è pure approvato.)

Leggo l'articolo quinto :

« L'ufficiale in disponibilità non può essere promosso a maggior grado, se non quando sia richiamato in servizio effettivo. »

(È approvato.)

« Art. 6. L'ufficiale in disponibilità rimane soggetto alla subordinazione, alla disciplina ed alle leggi militari. »

(È approvato.)

« Art. 7. L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio, che sia fuori dei quadri dell'esercito, sprovvisto di impiego e non contemplato nei precedenti articoli 3 e 4. »

(È approvato.)

« Art. 8. L'ufficiale in servizio effettivo è collocato in aspettativa con decreto reale per una delle seguenti cagioni :

- 1° Scioglimento o riduzione di corpo ;
- 2° Soppressione d'impiego ;
- 3° Ritorno da prigionia di guerra, quando durante la medesima l'ufficiale sia stato rimpiazzato nel suo impiego ;
- 4° Infermità temporarie incontrate per ragione di servizio ;
- 5° Infermità temporarie non provenienti dal servizio ;
- 6° Motivi di famiglia, in seguito a spontanea domanda dell'ufficiale ;
- 7° Sospensione dall'impiego ;
- 8° Rivocazione dall'impiego.

« Nel decreto di collocamento in aspettativa sarà sempre espresso quale delle dette categorie vi abbia dato luogo. »

« I motivi indicati ai numeri 4, 5 e 6 dovranno essere stati giustificati in quelle forme che verranno stabilite con decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 9. Nel caso di riduzione di corpo sarà collocato in aspettativa quel numero di ufficiali che ecceda nei vari gradi la forza stabilita dei nuovi quadri del corpo, e di preferenza :

- 1° Gli ufficiali che ne facciano domanda ;
- 2° Gli ufficiali meno anziani di ciascun grado. »

(È approvato.)

« Art. 10. Gli ufficiali collocati in aspettativa per scioglimento o riduzione di corpo, soppressione d'impiego, ritorno da prigionia di guerra, od infermità incontrate per ragione di servizio dovranno occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del loro grado ed arma, nell'ordine di data del loro collocamento in aspettativa, cominciando da quelli che vi rimangono da più lungo tempo ed a parità di data nell'ordine di anzianità di grado. »

« È riservata però al Governo la facoltà di stabilire con decreto reale quelle norme e prescrizioni che valgano ad

accertare l'idoneità di detti ufficiali a proseguire nel servizio. »

« L'ordine sovra indicato si osserverà inoltre solo in quanto non ne venga lesa il diritto all'avanzamento che spettasse ad altro ufficiale in aspettativa. »

« Gli ufficiali richiamati secondo le dette norme in servizio effettivo, i quali provassero di essere impediti per infermità, potranno rimanersi in aspettativa per un ulteriore termine non maggiore di diciotto mesi, in caso ai quali, continuando l'infermità, sarà provveduto per essi a termini dell'articolo 13. »

La Commissione ha proposto di scambiare di luogo il primo e secondo alinea, vale a dire, il terzo alinea diventa il secondo, e viceversa ; e che a quello si aggiungano le prescrizioni riguardanti il Consiglio di disciplina di cui si parlerà in appresso.

Perciò l'articolo della Commissione sarebbe concepito in questa maniera : il paragrafo 1 come nel progetto. Il paragrafo 2 sarebbe :

« L'ordine di data del collocamento in aspettativa di cui si è parlato nel primo paragrafo di quest'articolo, si osserverà solo in quanto non ne venga lesa il diritto all'avanzamento che spettasse ad altro ufficiale in aspettativa. »

« Paragrafo 3. È riservata però al Governo la facoltà di stabilire con decreto reale quelle norme e prescrizioni che valgano ad accertare l'idoneità dei detti ufficiali a proseguire nel servizio. »

« L'applicazione delle norme suddette spetterà al Consiglio di disciplina di cui è parlato all'articolo 28. »

Paragrafo 4. Come nel progetto.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Il Ministero accetta volentieri la redazione proposta dalla Commissione ; osservo però, in quanto al caso di Consiglio di disciplina, che sarebbe affatto impossibile al Consiglio di disciplina di giudicare dell'attitudine di un ufficiale per proseguire nel servizio. Non si tratta qui di condotta per cui provengono gli altri articoli della legge, ma bensì dell'attitudine militare. Io quindi propongo la soppressione dell'aggiunta.

**PRESIDENTE.** Io proporrei al Senato di voler votare i paragrafi per cui non vi fu osservazione ; e quando si arriverà alla proposta aggiunta nei Consigli di disciplina, avrà luogo allora la discussione.

Metto ai voti il 1° paragrafo.

(È approvato.)

Metto ai voti il paragrafo 2° che è il 3° del progetto ministeriale.

**COLLA.** Domando la parola.

Trovo giustissima la redazione proposta dalla Commissione, ma la pregherei di osservare se questa al presente non sia forse così conveniente, mentre il paragrafo 1° finisce parlando della data del collocamento in aspettativa, e nel 2° si ripete la stessa cosa ; mi pare quindi che basterebbe dire : « quest'ordine di data si osserverà solo in quanto, » ecc., senza fare tante ripetizioni.

**COLLI, relatore.** La Commissione non fa opposizione.

**PRESIDENTE.** Chi approva questa trasposizione del paragrafo ed acconsente che alle parole della redazione del 2° paragrafo della Commissione si surrogino queste altre : « quest'ordine di data, » surrogazione questa consentita dal ministro della guerra, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Leggo il paragrafo 3 :

« È riservata però al Governo la facoltà di stabilire con decreto reale quelle norme e prescrizioni che valgano ad

accertare l'idoneità dei detti ufficiali a proseguire nel servizio.

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Leggerò ora l'alinea che segue:

« L'applicazione delle norme suddette spetterà al Consiglio di disciplina di cui è parlato nell'articolo 28. »

**MAVA.** Je demande la parole.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MAVA.** MM., je m'associe pleinement à ce que vient de dire M. le ministre de la guerre. Les Conseils de discipline sont d'ordinaire institués pour porter un jugement sur des fautes commises, et non pour constater l'idoneité physique et morale et le degré d'instruction des officiers. Il est préférable qu'un décret royal intervienne à cet égard, et établisse quelles règles devront être suivies dans tel ou tel cas, comme il est dit dans le projet de loi.

**COLLI, relatore.** Ripeterò molte delle cose che ho già dette ieri a questo riguardo. L'articolo così concepito fa sì che quegli ufficiali i quali non saranno riconosciuti idonei a progredire nel servizio, non avendo l'età necessaria per essere giubilati, saranno o rimandati (perchè qui non si dice quale sarà la loro sorte), o riformati. Ma riformati per qual motivo? Se si tratta di motivo di salute, allora non c'è dubbio, chè la legge provvede ai modi nei quali si procederà a loro riguardo; e per questi sta, e sicuramente sta.

Le parole di « applicare le norme del Consiglio di disciplina » è vero che non avrebbero verun effetto riguardo a questi; ma riguardo a quelli che saranno riputati incapaci, la legge non provvede niente. Si deve credere che gli ufficiali i quali hanno ricevuto le spalline hanno la capacità: se non avranno la capacità forse di ottenere un grado superiore a questo, non sarà loro accordato, perchè dovendo essi essere sottoposti ad esami, e riuscendo poco idonei a gradi più elevati, rimarranno in servizio nel loro proprio grado.

Se la legge dicesse: « l'idoneità di detti ufficiali per essere riammessi al servizio effettivo, » non avrei fatto proposizione di sorta; ma trattandosi di dare l'idoneità necessaria a proseguire nel servizio, ne viene per conseguenza, a parer mio, che questi ufficiali saranno almeno riformati come incapaci: e neppure si dice che ne avverrà di loro, e perciò essi non lo possono prevedere.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Io recherò un esempio che, spero, basterà a convincere il senatore Colli, relatore della Commissione, per lasciare la redazione quale era proposta dal Ministero.

Tutti sanno come ora si abbia un numero straordinario di ufficiali in aspettativa: sono mille e più, ed il Ministero intende di riunirli in un deposito, di dare a tutti i mezzi d'istruzione; dopo un dato tempo si passerà a sottoporli ad un esame col mezzo di un ispettore o di una Commissione. Tutti lo sanno, e non è il caso di tenerlo nascosto; molti sono stati fatti ufficiali senza esami, senza preventiva certezza se fossero idonei o no. A questi ufficiali saranno dati i mezzi, e quelli che saranno idonei e che avranno l'anzianità, saranno collocati; quelli invece che non saranno idonei, bisognerà metterli a parte secondo il parere del senatore Colli.

Noi abbiamo un altro mezzo, ed è quello di lasciarli continuare a studiare e mettersi in grado di essere idonei: provatasi dopo un dato tempo l'incapacità di mettersi al corrente delle esigenze del servizio, il Ministero prenderà le norme opportune, e ciò attesa la situazione particolare in cui si trova il Governo di avere tanti ufficiali, fra i quali ve ne sono dei buoni, dei mediocri e dei cattivi.

**COLLI, relatore.** La Commissione prevedeva le osservazioni che si sono fatte dal ministro, e crede che non bisogna preoccuparci assolutamente ed esclusivamente delle circostanze attuali. La legge è fatta per essere duratura: se si tratta di circostanze particolari, mi pare che vi si potrebbe provvedere con qualche disposizione transitoria.

Io ripeto che l'articolo della legge, come è concepito, mi fa prevedere che questi ufficiali giudicati non idonei a progredire nel servizio saranno rimandati, perchè non vedrei altro scampo. Mi pare però che si potrebbe aggiungere qualche cosa alla legge che spiegasse maggiormente. Del rimanente, il paragrafo superiore si attribuisce a molti ufficiali ai quali col tempo potrebbe poi essere applicato quest'articolo che io credo non dovrebbe mai esserlo in modo assoluto. Questo non è preveduto dalla legge.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Comunque sia, non sarà mai ad un Consiglio di disciplina che spetterà di distinguere l'idoneità di un ufficiale; questo appartiene alla Commissione che ha quest'incarico.

**COLLI, relatore.** Io credo che i Consigli di disciplina non potrebbero, come si era proposto altrove, giudicare dell'idoneità se non dando essi stessi l'esame, vedendo il risultato del medesimo.

**DI SONNAZ.** L'intenzione della Commissione nel sottoporre gli ufficiali di cui si tratta, come gli altri, ai Consigli di disciplina, si fu di dar loro una maggior guarentigia. Credo che non vi sia alcun male che l'operato della Commissione od ispezione che sarà per giudicare della loro idoneità ad essere riposti in servizio effettivo venga confidato ad un Consiglio stabilito, come l'abbiamo proposto, perchè essendo questo composto tutto d'ufficiali superiori a quelli che si devono giudicare, mi pare che vi sia la sicurezza dell'individuo e quella del servizio pubblico.

**COLLA.** Mi sembra che la legge abbia provveduto in modo equo e senza pericolo alcuno per gli ufficiali collocati in aspettativa che dopo diciotto mesi non si trovano ancora in caso di prestare servizio; giusta la legge si provvederà secondo l'articolo 13, ove è detto che saranno giubilati o messi in riforma; vale a dire se questi ufficiali dopo un certo tempo chiamati in attività non possono riprendere servizio, avranno diritto alla riforma, se hanno otto anni di servizio; se venti anni, a quel maggior trattamento che è quivi stabilito; se 25 (trattandosi di ufficiali subalterni) al ritiro; se trenta, saranno trattati come tutti gli altri ufficiali.

Io non vedo il perchè sia necessario di convocare un Consiglio espresso per questo. Quando si trattasse di dare la riforma per incondotta, è detto che è necessario un Consiglio, ed è giusto, perchè si tratta di decidere della moralità di un uomo; ma quando si tratta solamente di uno che dichiarò egli stesso di non voler più servire, che non presta più servizio già da molto tempo, che cosa si fa per tutti gli altri? Se non hanno che pochi anni di servizio, se ne vanno a casa; se prestarono servizio maggiore, hanno la pensione di riforma o di ritiro.

Io non vedo perciò come gli ufficiali in aspettativa possano trovarsi in peggiore condizione.

**MAVA.** Messieurs, tous les Gouvernements créent des inspecteurs, c'est là leur affaire; et ces inspecteurs jugeront de l'idoneité. S'il s'agit du physique, on fera venir un chirurgien, un médecin, qui feront leur déclaration au ministre sur l'état de santé de l'individu pour lequel ils seront appelés. Quant à ce qui se rapporte à l'instruction, il y a des officiers supérieurs qui assistent les inspecteurs; en outre, on fera venir des professeurs qui diront si l'individu est oui ou non

dans le cas de reprendre son service. Si après 2 ou 3 ans il ne réussit pas à devenir officier passable, alors nécessairement, comme vient de le dire l'honorable sénateur Colla, il est réformé, et on lui tient compte de ses années de service. Si c'est un subalterne avec 25 ou 30 ans de service, il est retraité.

**CIBRARIO.** La Commissione, nel proporre quell'aggiunta la quale tende a maggiormente guarentire gli ufficiali di cui si tratta, partiva da questo ragionamento che, a prima giunta, mi sembra più semplice. Esso consiste nel dire: un ufficiale il quale si è ritenuto abile per molti anni, perchè dovrà nuovamente far prova della sua idoneità quando verrà richiamato dall'aspettativa al servizio effettivo? Se era abile prima, lo sarà dopo.

Questa era una delle ragioni la quale si riferisce allo stato normale dell'esercito; ed io credo che, facendo una legge, bisogna veramente aver riguardo al tempo futuro e non ad un mero accidente. Agli accidenti si provvede con disposizioni transitorie, di modo che la Commissione si credeva e si crede ancora fondata ad insistere perchè si nominasse un Consiglio il quale giudichi di questa idoneità.

Capisco che una disposizione transitoria potrebbe, per delicati riguardi, riuscire meno opportuna, epperò io non insisto, e non credo che i miei onorevoli colleghi intendano di persistere. Per altro osserverò ancora che il Consiglio di disciplina, almeno non so quale sia l'opinione de' miei colleghi, ma in quanto a me credo che esso, per giudicare dell'idoneità sia meno opportuno, perchè i membri che ne lo compongono vengono estratti a sorte; ed in conseguenza non vedo come la sorte possa essere sempre così oculata da determinare nel sorteggio persone capaci a giudicare dell'idoneità. Dunque, in quanto a me, io lo ripeto, non insisterò per quest'aggiunta, ma ripeto che la Commissione, non avendo badato a quanto venne or ora indicato dal ministro della guerra, era fondata nel dire che un ufficiale che si è sempre considerato idoneo, che ha dato prove d'idoneità, non dovrebbe, nell'esser tolto dall'aspettativa, trovarsi obbligato a subire nuovamente un esame d'idoneità, della quale ha dato prova prima di esservi collocato.

**GATTINARA.** Quest'uffiziale potrebbe essere messo in disponibilità.

**PRESIDENTE.** Debbo far notare che trovansi posti in disponibilità soltanto i colonnelli ed i generali...

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Soltanto i colonnelli ed i generali...

**PRESIDENTE.** La Commissione ha proposto, come il Senato conosce, che l'applicazione delle norme per l'aspettativa debba sottoporsi ai giudizi del Consiglio di disciplina. Il senatore Cibrario, membro della medesima, ha parlato in senso da far credere che attaccava minor importanza a quest'aggiunta, ma ha parlato in proprio nome...

**CIBRARIO.** (Interrompendo) Ho parlato come semplice senatore.

**PRESIDENTE...** e siccome la Commissione non ha ritirato la proposta, io dovrò metterla ai voti.

**COLLA, relatore.** La Commissione prega il signor presidente a volerla mettere ai voti.

(Messa ai voti, è rigettata.)

**PRESIDENTE.** Leggerò l'ultimo paragrafo dell'articolo 10 per porlo ai voti:

« Gli ufficiali richiamati secondo le dette norme in servizio effettivo, i quali provassero di essere impediti per infermità, potranno rimanersi in aspettativa per un ulterior termine non maggiore di diciotto mesi, in capo ai quali, continuando

l'infermità, sarà provveduto per essi a termine dell'articolo 13. »

(È adottato.)

(Messa ai voti l'articolo intero, è pure approvato.)

« Art. 11. Gli ufficiali in aspettativa per motivi contemplati nella presente sezione potranno far valere i loro diritti alla giubilazione. »

(È approvato.)

« Art. 12. Gli ufficiali in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio o per motivi di famiglia non potranno rimanersi in tale condizione oltre diciotto mesi.

« Spirato questo termine, essi concorreranno cogli ufficiali contemplati nella sezione precedente, e secondo le stesse norme, ad occupare due terzi degl'impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma, se non che la durata del loro collocamento in aspettativa sarà per tale effetto calcolata a far tempo solamente dal dì in cui saranno scorsi i diciotto mesi anzidetti.

« Nel caso di chiamata straordinaria sotto le armi, gli ufficiali contemplati in quest'articolo potranno essere richiamati in servizio, ancorchè non sia scorso il termine di mesi diciotto dianzi stabilito, e qualora, essendo richiamati, non possano per infermità raggiungere le bandiere, dovranno comprovare tale loro stato d'impedimento, senza del che saranno considerati assenti illegalmente dal corpo. »

La Commissione ha intieramente ammesso questo articolo, salvo che ha proposto una migliore redazione dell'ultima parte del paragrafo secondo, riformandolo con queste parole:

« Spirato questo termine, essi concorreranno cogli ufficiali contemplati nella sezione precedente, e secondo le stesse norme, ad occupare due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma, senonchè il tempo utile per il loro collocamento in servizio effettivo sarà calcolato solamente dal dì in cui saranno scorsi i diciotto mesi anzidetti. »

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Il Ministero accetta questa redazione.

**PRESIDENTE.** Se non vi ha chi chiede la parola, lo porrò ai voti.

(È approvato.)

Leggo ora l'articolo 13:

« Gli ufficiali in aspettativa per infermità provenienti dal servizio i quali, spirato il termine di diciotto mesi, divisato nel precedente articolo, siano richiamati al servizio secondo le norme nel medesimo articolo dichiarate, e che non fossero in grado di riassumerlo per effetto della detta infermità, saranno giubilati ovvero riformati a tenore degli articoli 25 e 26 della presente legge. »

Benchè la Commissione abbia fatto varie osservazioni sul merito intrinseco di quell'articolo, ha però conchiuso per l'adozione pura e semplice.

Se non si chiede la parola lo porrò ai voti.

**DE COLLENO GIACINTO.** Mi pare che, parlandosi in questo articolo di riforme indirettamente, giacchè si dice saranno giubilati ovvero riformati, sarebbe forse meglio di rimandarne il voto dopo il titolo nel quale si parla delle riforme.

**PRESIDENTE.** Si propone di sospendere la votazione su questo articolo fino a che si giunga al titolo delle riforme.

Chi intende di approvare la proposta sospensione voglia levarsi.

(L'articolo 13 è sospeso.)

Do lettura dell'articolo 14 :

« L'ufficiale in aspettativa per motivi di famiglia, il quale, richiamato in servizio effettivo, comprovi di non poterlo riassumere per infermità, potrà essere conservato tuttavia in aspettativa per un ulterior termine non maggiore di sei mesi, e la malattia non sarà proveniente dal servizio, e di diciotto mesi, se invece sia conseguenza di ferite riportate anteriormente per servizio, in capo ai quali termini sarà poi provveduto nel modo accennato all'articolo precedente. »

**COLLA.** Bisognerebbe pure sospenderlo.

**PRESIDENTE.** Il voto di sospensione ora profferito dal Senato comprende anche questo articolo ; non vi ha bisogno di votarlo di nuovo.

(L'articolo 14 è sospeso.)

« Art. 15. Gli ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia non possono, mentre si trovano in tal condizione, essere giubilati per anzianità di servizio. »

(È approvato.)

« Art. 16. L'ufficiale è collocato in aspettativa per sospensione o rinvocazione dall'impiego con decreto reale sulla relazione del ministro di guerra e marina.

« L'ufficiale condannato ad una pena qualsiasi sarà sospeso o rinvocato dall'impiego per tutto il tempo della pena, altra, ove occorra, l'applicazione del disposto dall'articolo 27. »

**CERRAHO.** Vi è la stessa ragione di sospensione anche per questo articolo.

**PRESIDENTE.** Appartiene alla riforma.

Resta adunque sospeso l'articolo per la ragione medesima già approvata dal Senato.

Leggerò l'articolo 17 :

« Il posto dell'ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego sarà, durante tale sospensione, conservato vacante.

« Se però l'ufficiale sospeso non sarà stato collocato prima del termine d'un anno, il suo posto sarà riempito, e l'ufficiale s'intenderà passato nella classe dei collocati in aspettativa per rinvocazione dall'impiego.

« Se l'impiego già occupato dall'ufficiale sospeso non possa per sua natura rimanere neppure temporariamente vacante, l'ufficiale sarà bensì rimpiazzato, ma non potrà essere chiamato ad occupare un altro impiego del suo grado ed arma che si faccia vacante nel corso dell'anno. »

(È approvato.)

« Art. 18. Gli ufficiali collocati in aspettativa per rinvocazione dall'impiego potranno, quando il Re stimi opportuno, far cessare tale provvedimento, essere ammessi a concorrere cogli ufficiali contemplati nelle sezioni antecedenti, e secondo le stesse norme, per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma, al qual effetto la data del loro collocamento in aspettativa sarà calcolata a far tempo solamente dalla data dell'anzidetta regia determinazione.

« Qualora poi, dopo scorsi tre anni in aspettativa per sospensione o rinvocazione dall'impiego, gli ufficiali non siano stati richiamati, o non siano stati ammessi a concorrere nel modo anzidetto per essere ricollocati in servizio, dovranno essere sottoposti ad un Consiglio di disciplina per gli effetti indicati agli articoli 27 e 28. »

Le ultime parole del paragrafo primo sono state dalla Commissione redatte con espressioni più chiare, e verrebbe letto così : « al qual effetto il tempo utile per il loro collocamento in servizio effettivo sarà calcolato solamente dalla data dell'anzidetta regia determinazione. »

**LA MARMORA,** ministro della guerra. Il Ministero accetta la redazione della Commissione.

**STARA.** Vi sono le stesse ragioni per la sospensione.

**PRESIDENTE.** Non sono condizioni di riforma.

**DI COLLEGGNO GIACINTO.** In qualunque modo siano redatti gli articoli 27 e 28, il Consiglio di disciplina esisterà sempre.

**PRESIDENTE.** Mi pare che non sia di natura ad essere compreso nella sospensione testè votata. Esso può combinarsi con qualunque deliberazione riguardante la legge della riforma.

Chi approva voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 19. Sono applicati agli ufficiali sospesi, o rinvocati dall'impiego gli articoli 14 e 15 della presente legge. »

Siccome gli articoli qui citati sono appunto quelli che sono sospesi, è necessario si sospenda anche questo.

(L'articolo 19 è sospeso.)

« Art. 20. Gli ufficiali in aspettativa non possono essere promossi a maggior grado, continuando a rimanersi in tale posizione.

« Possono bensì gli ufficiali collocati in aspettativa per le cause divise nella sezione prima del presente titolo quarto essere ricollocati in servizio effettivo con quell'avanzamento a cui avessero diritto secondo la legge sull'avanzamento.

« Gli ufficiali contemplati nelle sezioni seconda e terza del presente titolo non possono rientrare al servizio effettivo fuorchè nel grado stesso di cui erano provveduti all'epoca del loro collocamento in aspettativa. »

(È approvato.)

« Art. 21. Nei corpi e nei gradi dove l'avanzamento abbia luogo per corpo, gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di corpo e soppressione d'impiego (quando la riduzione o soppressione sia comune a tutti i corpi dell'arma rispettiva), per ritorno da prigionia di guerra, per infermità temporarie qualunque siano, per motivi di famiglia, o per rinvocazione dall'impiego, concorreranno ad occupare i due terzi di quegli impieghi soltanto che si facciano vacanti nel corpo a cui appartenevano. »

(È approvato.)

« Art. 22. Gli ufficiali che all'epoca del loro collocamento in aspettativa esercitavano cariche o funzioni speciali, occuperanno bensì, secondo le norme suddivise, gli impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma o corpo, ma non avranno diritto a riacquistare le cariche od esercitare le precedenti loro speciali funzioni. »

(È approvato.)

« Art. 23. Il tempo scorso in aspettativa è computato come servizio effettivo attivo o sedentario, secondochè l'ufficiale apparteneva a questo od a quello allorchè venne collocato in aspettativa.

« Nondimeno non sono computati nè per l'avanzamento, nè per l'anzianità, e sono computati per la metà soltanto quanto alla giubilazione ed alla riforma :

« 1° I primi diciotto mesi trascorsi in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, o per motivi di famiglia ;

« 2° Il tempo scorso in aspettativa per sospensione o rinvocazione dall'impiego prima della regia determinazione indicata all'articolo 18 ;

« 3° Il tempo scorso in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio di cui nel terzo alinea dell'articolo 10 e nell'articolo 14 ;

« 4° Il tempo scorso in aspettazione di giudizio seguito da condanna. »

Debbo notare che il paragrafo terzo va sospeso, perchè appartiene all'articolo 1<sup>o</sup> sospeso pur esso.

Se non v'ha osservazione si voterà sull'articolo intero, meno il paragrafo terzo che rimarrà sospeso.

Chi intende approvare in questo modo l'articolo 23 voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 24. Gli ufficiali in aspettativa rimangono soggetti alla subordinazione, alla disciplina ed alle leggi militari. »

Se non v'ha osservazione lo metto ai voti.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

Giugniamo al titolo V, contenente le regole della riforma, la sorte del quale deciderà di quella di tutti gli articoli sospesi.

Domando al Senato se vuole aggiornare la discussione a domani.

Voci. A domani!

**PRESIDENTE.** Devo far nota al Senato una lettera che ricevetti poco fa dal ministro dell'interno, con cui si annunzia che domani, alle ore 2 1/2, S. A. R. il Duca di Genova riceverà la deputazione del Senato.

I signori senatori, membri della deputazione, sono pregati di volersi trovare negli appartamenti di S. A. R. domani alle ore 2 1/2.

Invito il Senato a voler convenire domani al tocco nelle sale delle conferenze per la continuazione dell'esame del nostro regolamento interno, e quindi alle ore tre vi sarà seduta pubblica per la continuazione della discussione della presente legge.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.